ALLEGATO A

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI DI CUI ALL'ART.25 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 1/2018 PER I DANNI DETERMINATI DALL' ECCEZIONALE EVENTO METEOROLOGICO VERIFICATISI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA IL 30.06.2025 .

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Con i presenti criteri direttivi sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati per i danni subiti a causa dell'evento che ha colpito il territorio del Comune di Bardonecchia il 30 giugno 2025 - O.C.D.P.C n. 1162 del 25 settembre 2025.
2. Il contributo per immediato sostegno alla popolazione è correlato alla perdita di integrità funzionale dell'abitazione principale.
Per **"integrità funzionale"** dell'abitazione si intende che siano garantiti i requisiti minimi di abitabilità ovvero l'idoneità ad accogliere persone nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.

3. Costituiscono ulteriori presupposti per l'ammissibilità al contributo:

- il nesso di causalità diretto con l' evento meteorologico del 30 giugno 2025;
- l'invio del Modulo B1 telematico esclusivamente attraverso la piattaforma regionale entro il 27/02/2026;
- la richiesta di contributo per immediato sostegno nel modulo B1 telematico.

4. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni nucleo familiare/abitazione.

5. Il contributo è considerato un'anticipazione su eventuali future provvidenze per i medesimi danni. In particolare in caso di interventi che saranno finanziati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il contributo costituisce anticipazione sulle medesime misure.

6. L'ente che espleta l'attività istruttoria è il Comune.

7. Il soggetto che ha trasferito definitivamente la residenza dopo l'evento calamitoso non ha diritto al contributo .

8. Non sono ammessi gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di personale alle dipendenze di una ditta individuale (es. ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo, anche nel caso in cui siano state emesse delle autofatture.

9. In caso di lavori eseguiti in economia, sono ammissibili unicamente le spese per l'acquisto dei materiali necessari alla riparazione dei danni dichiarati e ritenuti ammissibili purché comprovate da idonea documentazione fiscale di spesa quietanzata (fatture e scontrini parlanti).

10. Il contributo per immediato sostegno, se riconosciuto ed erogato, comporta il superamento delle cause che impediscono il rientro nell'abitazione e costituisce una misura alternativa, non cumulabile nello stesso periodo con altre forme di assistenza alloggiativa, comprese quelle previste dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 1162/2025 (Contributo di Autonoma Sistemazione – CAS).

Art. 2 - Tipologia di danni ammissibili a contributo

1. Interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, volti al ripristino di :

a) aree/fondi esterni, appartenenti alla stessa proprietà dell'immobile oggetto di domanda, solo se strettamente funzionali all'accesso e/o alla fruibilità della stessa; è facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere eventuali documenti integrativi utili alla definizione dell'istanza (es. breve relazione tecnica a firma di tecnico abilitato);

b) danni alla parte strutturale e funzionale dell'abitazione principale danneggiata o a parti comuni di edifici residenziali limitatamente a:

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura, pavimentazione, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale);
- serramenti interni ed esterni;
- impianti: termico, climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan;
- riparazione o la sostituzione delle stufe se le stesse soddisfano la definizione di impianto termico di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020;
- ascensore e montascale

c) danni alle pertinenze dell'abitazione principale danneggiata, qualora le stesse non siano unità strutturali distinte rispetto all'abitazione principale e il loro ripristino sia indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es.locale tecnico); per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018.

In caso di "associazione senza scopo di lucro" non avente partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, i danni all'immobile costituente sede legale e operativa dell'associazione stessa, sono ammissibili a contributo solo se risultino di proprietà della medesima associazione alla data dell'evento calamitoso.

2. Danni a beni mobili , funzionali per la fruibilità immediata dell'abitazione di seguito riportati:

a) arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici principali quali frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, piano cottura e forno)

b) arredi della camera da letto.

I danni di cui ai commi 1) e 2) non indicati nel Modulo B1 NON possono essere riconosciuti anche se rendicontati.

Le eventuali migliorie sono a carico dei beneficiari del contributo, mentre gli eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, sono ammissibili a contributo.

Art. 3 - Tipologia di danno escluse

1. Non sono ammissibili a contributo i danni riguardanti:

a) immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es. società immobiliare);
b) le pertinenze, anche se distrutte o dichiarate inagibili, nel caso siano unità strutturali distinte, rispetto all'unità strutturale dell'abitazione principale;
c) le aree e i terreni esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso all'abitazione principale, se non ricorrono le condizioni previste all'articolo 2.1;
d) gli edifici abitativi e le sedi di associazioni senza fini di lucro realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'art. 34 - bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
e) gli edifici abitativi o le sedi di associazioni senza fini di lucro che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, apposita domanda di iscrizione entro tale data;
f) gli edifici abitativi che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; per edifici collabenti si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito (ad esempio ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate);
g) i terreni agricoli e i giardini;
h) i locali adibiti a deposito/ricovero attrezzi;
i) le tettoie chiuse adibite a garage;
l) l'illuminazione esterna (es: lampioncini da giardino);
m) la recinzione esterna, anche in muratura;
n) i locali adibiti a taverna/garage/cantina salvo che il ripristino non sia indispensabile per l'utilizzo dell'immobile residenziale;
o) le tende da sole, pensiline, motore /sensore elettrico delle tende da sole;
p) gli arredi esterni;
q) i beni mobili registrati;
r) i beni mobili ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 comma 2.

Art. 4 - Importo massimo concedibile

1. Il contributo è concesso nel limite massimo di € 5.000,00
2. All'interno del suddetto massimale sono ammissibili le spese sostenute per le seguenti finalità:

a) lavori di ripristino di cui all'art. 2.1;

b) spese per prestazioni tecniche dichiarate in tabella 1 del Modulo B1 connesse agli interventi di cui all'art. 2, comma 1 necessarie per legge (ad esempio: progettazione, direzione lavori,...), nel limite massimo di € 500.00,00 comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali. Sono escluse le spese per perizie e consulenze.

c) sostituzione/riparazione di beni mobili di cui all'art. 2.2, nel limite massimo di € 1.500,00

Art. 5 - Istruttoria da parte del Comune

FASE I - Istruttoria di ammissibilità e adozione dell'atto di concessione

1. Il Comune ricevuta l' Ordinanza Commissariale che approva le presenti disposizioni procede alla ad effettuare le seguenti verifiche sui Modelli B1 che saranno inviati dalla Regione Piemonte:

a) Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi alla data dell'evento calamitoso:

- **composizione del nucleo familiare:** è ammessa una sola domanda per ogni nucleo familiare residente nell'abitazione danneggiata
- **abitazione principale:** verifica che l'immobile sia stato effettivamente utilizzato come abitazione principale, così come definita nell'articolo 1 delle presenti disposizioni.
- **danni all'immobile:** verifica che l'immobile sia stato danneggiato e compromesso nella sua integrità funzionale a causa dell'evento calamitoso. La verifica può essere eseguita acquisendo la documentazione fotografica o altra documentazione utile oppure effettuando sopralluoghi.

b) Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio:

- procede al controllo a campione delle domande nella misura non inferiore al **20%,** con arrotondamento per eccesso all'unità superiore, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dal richiedente nel Modulo B1. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere dovrà porre in essere gli adempimenti conseguenti.

 Il Comune dovrà dare atto di tali verifiche mediante la trasmissione del verbale firmato dal responsabile del procedimento o da un suo delegato su richiesta degli uffici regionali designati dal Commissario delegato .

c) Verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata al B1:

- verifica che tutta la documentazione richiesta, inclusi gli allegati al Modulo B1, sia completa e conforme.

d) Verifica di ammissibilità dei danni dichiarati:

- verifica che i danni dichiarati dal richiedente rientrino tra quelli ammissibili e finanziabili, come stabilito dalle presenti disposizioni.

e) Calcolo del contributo teorico (danni a beni immobili e mobili):

- sulla base delle verifiche effettuate, il Comune verifica l'importo massimo teorico dei danni riconoscibili, nel limite massimo di € 5.000,00 avvalendosi del supporto operativo di cui al punto f), messo a disposizione del Comune, che dovrà effettuare le opportune verifiche e valutazioni.

Tale importo è puramente teorico in quanto potrà essere ridotto successivamente a seguito di rendicontazione.

f) Supporto operativo:

- una **tabella di calcolo** contenente gli importi risultanti dal Modulo B1 e il calcolo del contributo massimo teorico concedibile da verificare da parte del Comune.

- una **tabella di sintesi in pdf.**

In caso di Moduli B1 carenti, incompleti o con evidenti incongruenze, il Comune può chiedere chiarimenti/integrazioni assegnando un congruo termine, di norma non superiore a 15 giorni, per l'invio della documentazione integrativa. In mancanza di integrazione, o comunque se la domanda non presenta i requisiti minimi per un esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità comunica al cittadino le motivazioni del mancato accoglimento della stessa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della comunicazione, può richiedere informazioni e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 10 giorni il Comune decide in merito, contro deducendo alle osservazioni.

L'eventuale documentazione integrativa acquisita, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di giustificare l'ammissibilità della domanda, deve essere mantenuta agli atti.

2. Terminate le verifiche di cui al comma 1, il Comune approva, con apposito **provvedimento l'elenco dei soggetti ammessi/non ammessi ,** nel quale è riportata anche la quantificazione teorica del contributo spettante a ciascun richiedente articolata nelle seguenti voci come esplicitato nella tabella di sintesi del supporto operativo :

a) danni ai beni immobili

b) eventuali spese tecniche (massimo € 500,00)
c) danni ai beni mobili (massimo € 1.500,00)

Il provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi deve dare atto:

- della accoglibilità delle istanze;
- della completezza e regolarità della documentazione;
- del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti;
- del nesso di causalità tra i danni dichiarati e l'evento calamitoso.

Il Comune invia il provvedimento di cui sopra via Pec entro il 30/09/2026.

Adozione dell'atto di concessione da parte del Comune e comunicazione agli aventi diritto.

La conclusione della FASE I avviene con l'adozione dell'atto di concessione, da formalizzare entro il **30/10/2026 e da inviare via pec alla Regione Piemonte.**
L'atto di concessione costituisce presupposto necessario per l'avvio della procedura di erogazione dei contributi ai beneficiari e deve contenere:

- l'importo massimo teorico del contributo concesso suddiviso tra danni all'abitazione, l'eventuali prestazioni tecniche e danni a beni mobili;
- il termine del **31/03/2027** entro il quale devono essere eseguiti gli interventi e presentata la relativa rendicontazione, a pena di decadenza del contributo;
- l'indicazione che, la mancata o parziale rendicontazione delle spese, entro il termine di cui sopra, comporterà la riduzione o la revoca del contributo nei limiti delle spese rendicontate e la restituzione di quanto percepito anche in acconto.

- l'indicazione che il contributo dovrà essere **restituito** qualora a seguito delle verifiche del Comune, della struttura Commissariale o degli Organismi statali competenti risulti l'inammissibilità o la non conformità della documentazione presentata;
- l'elenco della documentazione da presentare da parte del beneficiario di cui all'art.6;
- il **CUP** , che potrà essere generato in forma cumulativa per tutti i beneficiari.

L'atto di concessione deve essere notificato ai beneficiari entro **7** giorni dalla sua adozione. E' discrezione del Comune richiedere la formale accettazione da parte dei beneficiari delle condizioni per l'erogazione del contributo.

FASE II - Istruttoria a seguito di rendicontazione per la richiesta di saldo

Il Comune a seguito della ricezione, da parte dei beneficiari, di tutta la documentazione comprovante la spesa di cui all'art. 6 effettua le seguenti verifiche:

a) Verifica dell'ammissibilità della spesa rendicontata:

- correlazione delle spese di ripristino ai danni ammissibili di cui all'art. 2 dei presenti criteri;
- riferibilità degli interventi di ripristino all'**unità immobiliare danneggiata**. **Non è possibile inserire spese per danni non dichiarati nel Mod.B1.**
- riconducibilità della spesa al beneficiario o ad un componente del suo nucleo familiare. In caso di delega al comproprietario/condomino per le parti comuni il Comune verificherà che siano stati rispettati i criteri degli articoli seguenti.

b) Verifica della documentazione fiscale di cui all'art. 6 presentata da parte dei beneficiari

c) Verifica della regolarità contributiva

- il beneficiario è tenuto a richiedere il **DURC** alle ditte che hanno eseguito attività rientranti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (**tutti i lavori edili anche di semplice manutenzione ordinaria)**. In caso di mancanza o di irregolarità del DURC le relative fatture non potranno essere considerate ammissibili.

- Integrazione d'ufficio: il Comune procederà ad acquisire direttamente il DURC tramite i portali dedicati, anche con data successiva a quella delle fatture nel caso in cui non sia stato allegato alla documentazione presentata.

 Qualora il Comune rilevi che la documentazione giustificativa di spesa necessiti di integrazioni, richiede all'interessato, a pena di inammissibilità, la documentazione integrativa concedendo un termine non superiore a **15 giorni.**

- L'integrazione **NON** può ammettere la sostituzione di fatture già trasmesse.

2) Calcolo dell'importo effettivo del contributo

1. Il contributo, nel limite massimo di € 5.000,00 e comunque entro l'importo eventualmente inferiore indicato nell'atto di concessione, è determinato nella misura del minor valore tra:

- l'importo dei danni dichiarati nel Modulo B1 per l'abitazione principale;

- la spesa effettivamente sostenuta e documentata per i medesimi interventi

2. All'importo così calcolato per i lavori di ripristino possono essere aggiunte:

- le spese sostenute per il ripristino o la sostituzione dei beni mobili, tenendo conto dell'importo indicato nell'atto di concessione, nel limite massimo previsto dall'art. 2, comma 2 (€ 1.500,00).

- le spese per prestazioni tecniche, **dichiarate** in tabella 1 del Modulo B1, **necessarie** per legge tenendo conto dell'importo indicato nell'atto di concessione, nel limite massimo di € 500.00,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi). Non sono ammesse le spese per perizie e consulenze.

Non sono ammesse compensazioni tra le singole voci.

La somma totale delle spese per lavori, beni mobili e spese tecniche **non può superare il limite massimo di € 5.000,00 né l'importo eventualmente inferiore stabilito nell'atto di concessione.**

In caso di rimborsi assicurativi per le stesse finalità la somma del contributo e di eventuali rimborsi assicurativi, non può superare il valore complessivo del danno riconosciuto. Qualora tale importo sia superiore il contributo verrà ridotto.

Art. 6 - Documentazione per la rendicontazione da parte dei beneficiari

1. I beneficiari devono presentare, preferibilmente tramite PEC**,** al Comune entro il **31/03/2027**, a pena di decadenza dal contributo concesso, la seguente documentazione**:**

- fatture relative ai lavori eseguiti
- parcelle dei professionisti per le eventuali prestazioni tecniche
- fatture/scontrini parlanti per acquisto di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia
- fatture/scontrini parlanti per il riacquisto di beni mobili della cucina e della camera da letto
- DURC in corso di validità alla data del pagamento per tutte le fatture emesse dalle ditte che hanno eseguito i lavori inerenti le attività rientranti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ovvero per tutti i lavori edili anche di semplice manutenzione ordinaria
- copia del verbale dell'assemblea condominiale che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori (in caso di condominio per lavori sulle parti comuni)
- coordinate Iban per accredito
- copia della quietanza dell'indennizzo assicurativo percepito, insieme alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in caso di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta.
- quietanze dei pagamenti eseguiti attraverso strumenti di pagamento che ne consentano al tracciabilità (es. ricevute dei bonifici). In caso di pagamento con carte di credito/debito e/o

assegno dovrà essere fornita copia dell'estratto conto con evidenziata la transazione effettuata.

Gli scontrini parlanti devono riportare il codice fiscale del destinatario e la descrizione dettagliata del bene/servizio acquistato. Non sono ammessi scontrini generici .

Art. 7 - Obblighi dei beneficiari

Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari devono:

- eseguire e rendicontare gli interventi entro il **31/03/2027,** pena la decadenza del contributo;
- effettuare i pagamenti esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I pagamenti in contanti non sono ammessi;
- fornire, su semplice richiesta del Comune o della struttura Commissariale, tutte le informazioni necessarie alla valutazione, monitoraggio e controllo della spesa nonché a consentire l'accesso al personale incaricato a tutti i documenti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni;
- trasmettere al Comune copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia e/o idonea documentazione attestante;
- comunicare l'importo e il titolo in base al quale è stato corrisposto un eventuale contributo da parte di altro ente pubblico;
- trasmettere al Comune formale accettazione delle condizioni di erogazione del contributo se richiesto;
- conservare la documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni.

Art. 8 - Richiesta di saldo da parte del Comune

Il Comune deve inviare tramite mezzo Pec la richiesta di saldo entro il **31/05/2027** allegando la seguente documentazione, in formato pdf, firmata digitalmente (PAdES o CAdES):

- **quadro economico** a consuntivo (allegato 2);
- un **singolo file per ogni beneficiario** denominato con nome_cognome del beneficiario o denominazione del condominio contenente: fatture o scontrini parlanti / quietanze di pagamento / Durc / quietanze indennizzi assicurativi / codice Iban per l'accredito e documento d'identità beneficiario / mandato del Comune quietanzato dell'acconto erogato / riepilogo spese rendicontate (allegato1) / attestazione di conformità digitale in coda.

Art. 9 - Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie ai Comuni

1. Il Commissario delegato, ricevuti il **provvedimento di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi/non ammessi**e e gli atti di concessione, con apposito atto, ripartisce le risorse destinate alla copertura dei contributi e liquida al Comune un un acconto fino al 50% del totale teoricamente spettante sulla base degli importi indicati nei Moduli B1. Tale acconto potrà essere erogato ai beneficiari, anche in misura inferiore.

2. L'ulteriore quota fino al restante 50%, verrà erogata a saldo, al ricevimento della rendicontazione finale di cui all'art. 8, fatta salva la disponibilità finanziaria.

3. A seguito dell'avvenuta erogazione del saldo da parte del Commissario delegato il Comune provvede, entro **30 giorni,** alla trasmissione dei mandati di saldo quietanzati in favore dei beneficiari .

4. La corretta e tempestiva produzione delle quietanze di pagamento è condizione necessaria per l'attestazione della chiusura amministrativa e contabile dell'intervento.

Art. 10- Eccedenze di finanziamento e modalità di recupero

1. A seguito della chiusura delle operazioni di rendicontazione, qualora l'ammontare complessivo delle liquidazioni a favore dei soggetti privati risulti inferiore all'importo delle somme trasferite al Comune, la differenza costituisce **economia di gestione**.

2. Il Comune è tenuto alla **restituzione delle somme eccedenti** il fabbisogno accertato. La restituzione dovrà avvenire secondo le specifiche modalità operative che verranno comunicate dalla Struttura Commissariale al Comune medesimo.

Art. 11– Casi particolari e modulistica

a) Domande presentate da soggetti diversi dal proprietario/comproprietario

La domanda presentata in luogo del proprietario, dal locatario/comodatario/usufruttuario o altro titolare di diritto reale di godimento dovrà essere integrata con la dichiarazione di rinuncia del proprietario utilizzando il **Modulo B4.** In mancanza di tale documento non si potrà procedere all'erogazione del contributo concesso.

b) Pluralità di domande riferite alla medesima unità abitativa

1. Nel caso di presentazione di più domande di contributo (Modulo B1) riferite alla medesima unità abitativa da parte di soggetti diversi, ed in particolare dal proprietario e dal locatario/comodatario/...., può essere accolta **una sola istanza**, al fine di evitare duplicazioni di benefici.

2. Nel caso in cui il locatario/comodatario o altro avente titolo abbia segnalato esclusivamente danni ai beni mobili e il proprietario abbia dichiarato danni all'unità immobiliare, e la stessa risulti adibita ad abitazione principale del locatario, la domanda presentata da quest'ultimo è da ritenersi prevalente ai fini dell'eventuale concessione del contributo per l'immediato sostegno. Resta salva la facoltà di rinuncia da parte di uno dei due richiedenti; in tal caso, il soggetto rinunciatario potrà partecipare alla successiva procedura ai sensi della lett. e) art.25 comma 2 del Decreto Legislativo n. 1/2018.

c) Modulistica

I Moduli B2, B3, B4 e gli Allegati 1, 2 e 3 saranno pubblicati sulla pagina di Sistema Piemonte relativa all'evento in oggetto e trasmessi al Comune.

Art. 12 - Deleghe

a) Delega a un comproprietario per le abitazioni in comproprietà

1. Per le abitazioni in comproprietà, deve essere presentata un'unica domanda a cui deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il **Modulo B2**.

2. In assenza di delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

b) Delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale per le parti comuni di un edificio residenziale

1. Per gli edifici residenziali con obbligo di amministratore, la domanda di contributo per le parti comuni deve essere integrata con il **verbale dell'assemblea** che delibera **l'esecuzione** dei lavori.

Le spese di ripristino devono essere **fatturate direttamente al condominio** e da quest'ultimo pagate.

2. Per gli edifici residenziali in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a commissionare i lavori, ove non ancora eseguiti, ed a riscuotere il contributo, utilizzando il **Modulo B3.**

In assenza della delega di cui al comma 2, il contributo è riconosciuto al solo condomino che aveva presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata.

Art. 13 - Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo (Modulo B1), trasferisca la proprietà dell'abitazione decade contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 .

2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:

a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica;

b) della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

Art. 14 - Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi del *de cuius* entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 15 - Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi di altro Ente pubblico, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali), all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro Ente andrà sommato il contributo di cui alle presenti disposizioni.

2. Qualora la somma tra il contributo, l'eventuale indennizzo assicurativo e gli ulteriori contributi pubblici superi l'importo del danno ritenuto ammissibile, il contributo sarà conseguentemente ridotto.

3. Il richiedente il contributo è tenuto a trasmettere al Comune copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato corrisposto l'eventuale contributo da parte di altro ente pubblico.

4. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile

ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per l’ erogazione del contributo sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l’intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

5. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo assicurativo o di eventuali contributi dovrà essere trasmessa al Comune entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta erogazione.

Art. 16 – Procedure di controllo da parte della struttura Commissariale e riepilogo scadenze

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Comuni e sulla documentazione inviata ai sensi delle presenti disposizioni. Tali verifiche saranno eseguite in misura non inferiore al **10% delle istanze** per ciascun Comune.

2. Qualora in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Comune al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti per la successiva loro rettifica e/o rimozione.

Riepilogo scadenze

Date	Adempimenti	Articolo
30/09/2026	Invio provvedimento di approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi	5.2
30/10/2026	Adozione dell’atto di concessione ai beneficiari	5.2
31/03/2027	Presentazione documentazione per la rendicontazione dei lavori da parte dei beneficiari	6
31/05/2027	Richiesta di saldo da parte del Comune	8